

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 28/03/2025

FATTO

Il ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere la condanna di parte resistente al rimborso degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con delegazione al pagamento.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 07/05/2024, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le sue richieste.

Parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.320,15. Non chiede rimborsi per le spese legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, costituendosi, eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società che assiste il ricorrente, in quanto cessionaria parziale del credito relativo all'eventuale importo riconosciuto, all'esito del procedimento, al medesimo; ciò in ragione del fatto che, a suo dire, la presenza del detto accordo cessorio sarebbe sintomatica di un operare anche nell'interesse proprio e non solo nell'interesse del cliente secondo l'indole del procedimento ABF.

La questione è stata affrontata, in un caso analogo a quello odierno, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 277 del 13/01/2025, il quale ha stabilito che in simili ipotesi la domanda di rimborso può essere accolta solo per la parte non ceduta. Il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto: «*La cessione*

totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli».

Nel caso di specie, la quota di credito non ceduta dal ricorrente ammonta al 50%.

Inoltre, secondo l'intermediario, l'operazione in questione, così svolta dalla società di tutela del cliente, violerebbe la normativa bancaria-finanziaria concretandosi in illegittima attività di cessione di crediti, riservata agli iscritti in apposito albo. L'intermediario eccepisce altresì che la società incaricata svolgerebbe professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, alle quali si applica l'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale "le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del questore". Quindi l'operatività della società – che è priva di detta licenza – sarebbe inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività poste in essere.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a novembre 2021, in corrispondenza della rata n. 99/120, sulla base del conteggio estintivo allegato alla documentazione in atti allegata al ricorso.

Il contratto è stato stipulato in data 20/06/2013. La sua documentazione è stata allegata al ricorso, da essa si evincono oneri, attività e la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

Sempre dalla documentazione in atti allegata al ricorso si evincono gli importi nei moduli di adesione alle polizze.

Nel caso in esame, l'intermediario del credito riveste la qualifica di agente in attività finanziaria. Parte ricorrente risulta, per entrambe le polizze, aver preso visione dei fascicoli informativi recanti le condizioni generali di rimborso.

Quanto agli oneri assicurativi, sulla base delle CGA l'intermediario ha quantificato in € 16,61 il rimborso complessivamente dovuto alla ricorrente, documentandone l'avvenuto rimborso.

DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Ha ritenuto up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto.

Nel caso in cui l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, il Collegio considera sempre up front le commissioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 12720 del 12.10.2017).

In presenza di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi sono stati ritenuti rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

In tema di rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 13169 del 20.12.2024, ha affermato il seguente principio di diritto: *“La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis”*.

Nel caso di specie, risulta la presa visione del criterio contrattuale di rimborso.

Per tutto quanto sopra i conteggi devono ritenersi come di seguito.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	99
rate residue	21

TAN ▶	6,60%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	17,50%
- in proporzione alla quota	3,77%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	interessi (recurring)	€ 6.141,48	€ 1.074,76	€ 231,53	○	€ 232,19	€ 842,57
○	comm perfezionamento (up front)	€ 456,00	€ 79,80	€ 17,19	○	€ 0,00	€ 17,19
○	comm gestione (recurring)	€ 456,00	€ 79,80	€ 17,19	○	€ 79,80	€ 0,00
○	prov intermed credito (up front)	€ 1.140,00	€ 199,50	€ 42,98	○	€ 0,00	€ 42,98
○	premio vita ...	€ 264,02	€ 46,20	€ 9,95	●	€ 16,61	€ 0,00
○	premio impiego (IMPONIBILE) ...	€ 847,84	€ 148,37	€ 31,96	●	€ 0,00	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 902,74
quota non ceduta (50%)	451,37 €

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 451,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA